

REDDITO IMPRESA E IRAP

Niente Irap in caso di esercizio della professione in forma societaria

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **Irap**, l'esercizio di un'**attività professionale** nell'ambito di un'organizzazione costituita da una **società**, di cui il professionista è **socio e amministratore**, non realizza il presupposto impositivo costituito dall'**autonoma organizzazione**. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile**, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di **medico radiologo**.

La vicenda in esame trae origine dal **tacito diniego** opposto dall'Amministrazione finanziaria all'**istanza di rimborso dell'Irap**, che era stata presentata, per l'appunto, da un **medico radiologo**, sul presupposto che egli **non** si avvalesse, nell'esercizio della professione, di un'**autonoma organizzazione** e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.

Al contrario, l'Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto **presupposto impositivo** risultasse **integrato**, dal momento che il medico radiologo era **socio di maggioranza e amministratore** della società Alfa e che si avvaleva, nell'esercizio della propria attività di radiologo, delle **apparecchiature** di cui questa era dotata.

L'**impugnazione** di tale diniego, dinanzi alla competente CTP, sortiva **esito positivo**, ma, a seguito del **ricorso in appello** alla CTR del Veneto da parte dell'Amministrazione, tale **decisione** veniva **annullata**, con conseguente conferma della **legittimità del diniego opposto**.

Pertanto, il medico radiologo proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando segnatamente la **violazione dell'articolo 2 D.Lgs. 446/1997**, in quanto i giudici del gravame avevano ritenuto che la sua **attività professionale** fosse **autonomamente organizzata**.

In particolare, il contribuente evidenziava una **netta separazione** tra il **ruolo societario** e l'**attività libero-professionale**, sostenendo che *"la sua attività, all'interno della società, esulava*

dall'attività professionale, che veniva svolta presso altre strutture, e che egli si avvaleva della strumentazione di questa, ma che non vi erano collaboratori”.

L'Amministrazione finanziaria, invece, valorizzava la circostanza che il medico radiologo rivestisse un **ruolo** nella citata società e che questa costituisse uno **studio medico**, pur non operando alcun significativo riferimento – come sottolineato dai giudici di vertice – alla tipologia delle **risorse umane** impiegate, alle **dotazioni strumentali** a disposizione e all'**oggetto concreto** dell'offerta imprenditoriale.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha osservato come i giudici di appello, focalizzandosi sul ruolo del medico radiologo quale **socio e amministratore** della società, abbiano **erroneamente** desunto che questo si avalesse, per la sua attività professionale, del **supporto organizzativo** e della **strumentazione** di tale società, così traendo da tale assetto un **potenziamento** della sua **capacità reddituale**.

Al contrario, è stato evidenziato che secondo l'orientamento di legittimità, che può ritenersi consolidato, **il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione non risulta soddisfatto dall'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui professionista è socio e, nella specie, anche amministratore** (cfr., [Cass. ord. 2/09/2016, n. 17566](#)).

Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che **il giudice del merito è chiamato ad accettare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva**, ovvero la sussistenza o meno di un'eventuale **eccedenza**, rispetto al **minimo indispensabile** per l'esercizio della professione, della dotazione dei **mezzi strumentali** a disposizione del professionista e delle specifiche **modalità qualitative e quantitative** delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (cfr., [Cass. ord. 27/06/2019, n. 17245](#)).

Nel caso di specie, invece, come evidenziato dai giudici di legittimità, **la CTR del Veneto non ha operato tale accertamento, così violando l'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#).**

Peraltro, è stata sottolineata la **difficoltà** di poter affermare, con specifico riferimento alla figura del **medico radiologo**, che le apparecchiature di cui questo si avvale **eccedano il minimo indispensabile** per l'esercizio della professione.

Invero, il **medico radiologo**, come noto, si deve necessariamente avvalere di **apparecchiature** che, per loro natura, pur in caso di una **dotazione minima**, hanno comunque caratteristiche di **elevato livello tecnologico e di costo**, tali da non poter essere considerate eccedenti rispetto all'*id quod plerumque accidit* e idonei a differenziare la potenzialità reddituale tra i vari radiologi.

Pertanto, affinché si possa considerare la dotazione strumentale, in campo radiologico, **al di sopra del livello minimo indispensabile**, è necessario che essa sia idonea ad assicurare una **gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica**, e soprattutto che tali

caratteristiche siano **accertate in concreto**, solo così materializzandosi il presupposto impositivo. Tuttavia, nella specie, come già detto, **tale accertamento non è stato compiuto**.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il **ricorso** proposto dal medico radiologo è stato **accolto**, con conseguente **cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame.